

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 48

Art. 13, comma 2, l.r. n. 10/1995. AOU San Luigi di Orbassano. Designazione del componente, con funzione di presidenza, del Collegio Sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso :

l'art. 3, comma 1 quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché l'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali", prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali;

l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i. dispone che il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., uno dei quali designato, con funzioni di Presidente del Collegio, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39/1995 ("Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati");

in data 30 gennaio 2016 è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi di Orbassano, a suo tempo nominato con deliberazione del direttore generale della medesima azienda sanitaria n. 1 del 11.01.2013 ;

successivamente alla scadenza del Collegio sindacale in parola, ed una volta decorso il termine di prorogatio, pari a quarantacinque giorni, di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, del d. l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, e dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, si è provveduto, con DGR n. 21-3067 del 21.03.2016, alla costituzione del Collegio sindacale straordinario, atteso il perdurare della mancanza della designazione di competenza del Ministero della Salute (laddove il Ministero dell'Economia e delle Finanze risultava avere provveduto alla propria designazione con nota prot. n. 24565 del 22.12.2015);

essendo ormai da tempo pervenuta anche la designazione spettante al citato Ministero della Salute (nota prot. n. 0003509 del 08.04.2016) il Consiglio regionale ha infine provveduto, con propria deliberazione n. 217-28633 del 27.07.2017, ad individuare il sig. Roberto Bugnone nato a Rivoli (TO) il 27.08.1965, quale componente, con funzioni di Presidente, in seno al Collegio sindacale dell'ospedale-universitaria San Luigi di Orbassano, ai fini della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

il nominativo del sig. Roberto Bugnone risulta inserito nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato con comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 – Supplemento Ordinario n. 1 – del 9 luglio 2015;

la nomina del Collegio sindacale compete, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., al direttore generale dell'ospedale-universitaria San Luigi di Orbassano ;

visti:

- il d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- la l.r. n. 10/1995 e s.m.i.;
- la l.r. n. 18/2007 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 217-28633 del 27.07.2017;

- il comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 - supplemento ordinario n. 1- del 9 luglio 2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

decreta

il sig. Roberto Bugnone, nato a Rivoli (TO) il 27.08.1965, è designato quale componente, con funzioni di Presidente, del Collegio sindacale dell'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi di Orbassano, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 10/1995 e s.m.i. ;

il presente provvedimento non produce e non è idoneo a produrre, per sua natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sergio Chiamparino